

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 6-bis, relativo al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al medesimo art. 7;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in base al quale la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica esprime un parere sul programma statistico nazionale;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede il Programma statistico nazionale e la relativa procedura di approvazione;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che gli aggiornamenti del Programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter del predetto articolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, l'art. 4-bis dell'allegato A3, recante «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;

Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 26 gennaio 2016 con la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; nonche' l'elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2016;

Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica espresso nella seduta del 14 luglio

72 2016;

73 Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali  
74 reso in data 2 marzo 2017;

75 Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la  
76 programmazione economica n. 62 del 10 luglio 2017;

77 Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio  
78 2017-2019, trasmessa con nota UP/1156366 del 2 novembre 2017;

79 Visto l'art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento  
80 europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art.  
81 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 759/2015 del Parlamento europeo e  
82 del Consiglio del 29 aprile 2015, in base al quale gli Stati membri e  
83 la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la  
84 fiducia nelle statistiche ufficiali e garantire un contesto  
85 istituzionale volto ad assicurare l'indipendenza professionale, il  
86 rispetto di standard europei e dei principi statistici, la solidita'  
87 dei metodi e processi di produzione, l'armonizzazione e la  
88 comparabilita' dei dati nonche' l'accesso per i cittadini;

89 Considerato che il Programma statistico nazionale individua le  
90 rilevazioni statistiche di interesse pubblico al fine di produrre e  
91 diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualita', rilevante  
92 per il Paese e l'Unione europea, in modo da garantire un contesto  
93 istituzionale volto ad assicurare l'indipendenza professionale, il  
94 rispetto di standard europei e dei principi statistici, la solidita'  
95 dei metodi e processi di produzione, l'armonizzazione e la  
96 comparabilita' dei dati nonche' l'accesso per i cittadini, in  
97 conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n.  
98 223/2009 e successivamente modificato;

99 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26  
100 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  
101 2017, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al  
102 Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di  
103 semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art.  
104 1, comma 4, lettera g), relativo all'attuazione del citato decreto  
105 legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

106 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  
107 riunione del 22 dicembre 2017;

108 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  
109 Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

110

111 Decreta:

112

113 Art. 1

114

115 1. E' approvato il Programma statistico nazionale per il triennio  
116 2017-2019, contenente le variabili che possono essere diffuse in  
117 forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere  
118 internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del  
119 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente  
120 decreto, di cui fa parte integrante.

121

122 Art. 2

123

124 1. E' approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche  
125 rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio  
126 2017-2019, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti  
127 privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre  
128 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte  
129 integrante.

130

131 Art. 3

132

133 1. E' approvata la definizione dei criteri da utilizzare per  
134 individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2,  
135 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di  
136 rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della  
137 sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per  
138 l'effetto, l'elenco dei lavori compresi nel Programma statistico  
139 nazionale per il triennio 2017-2019, per le quali la mancata  
140 fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta  
141 relativamente all'anno 2017, allegati al presente decreto, di cui  
142 fanno parte integrante.

143  
144 Art. 4  
145

146 1. Il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019  
147 rappresenta l'impegno di produrre e diffondere l'informazione  
148 statistica ufficiale di qualita', rilevante per il Paese e l'Unione  
149 europea, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del  
150 regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  
151 dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art. 1, comma 6, del  
152 regolamento (UE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio  
153 del 29 aprile 2015.  
154

155 Art. 5  
156

157 1. Gli atti approvati con il presente decreto conservano la loro  
158 efficacia sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  
159 della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica  
160 di approvazione dell'aggiornamento annuale del Programma statistico  
161 nazionale per il triennio 2017-2019 e degli elenchi di cui agli  
162 articoli 2 e 3.  
163

164 Art. 6  
165

166 1. Dall'attuazione del Programma statistico nazionale per il  
167 triennio 2017-2019 e dall'attuazione delle disposizioni di cui al  
168 presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del  
169 bilancio dello Stato.

170 Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e  
171 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
172

173 Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2018  
174

175 MATTARELLA  
176

177 Gentiloni Silveri, Presidente del  
178 Consiglio dei ministri  
179

180 Madia, Ministro per la  
181 semplificazione e la pubblica  
182 amministrazione  
183

184  
185 Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018  
186 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,  
187 reg.ne prev. n. 351  
188  
189